

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BORRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Istituzione a Mantova dell’Istituto nazionale di storia
moderna dello spettacolo

ONOREVOLI SENATORI. - Lo spettacolo moderno, nato nel solco della cultura umanistico-rinascimentale e protrattosi fino alla metà del secolo scorso, costituisce, come è noto, una delle maggiori manifestazioni della cultura europea. Per la sua natura globale, tesa a captare tutti i registri del sensorio umano, esso ha costituito lo spazio entro cui letteratura, arti, idee filosofiche, sistemi morali e politici hanno trovato un punto d'incontro straordinariamente efficace. Ha messo a nudo conflitti, aspirazioni e utopie di una società in trasformazione; forgiato le coscienze tramite i saperi del corpo e della parola, dell'immagine e del suono. Con un'ampiezza sconosciuta in altre epoche, lo spettacolo ha attraversato una varietà di forme divenendo di volta in volta espressione dominante dell'attore o dello scenografo, del musicista o del letterato, del principe o dell'imprenditore teatrale, ma sempre riunendo in un evento collettivo l'opera di molteplici forze creatrici. Ben lungi dall'esaurirsi in una sfera socialmente conclusa, lo spettacolo è diventato lo specchio del volto cangiante della Modernità e del suo copernicanesimo.

Porre in rapporto i differenti aspetti dello spettacolo (dal dramma in senso specifico all'opera in musica, dai grandi apparati della festa di corte, in cui l'intera cornice urbana diventava teatro, agli impasti carnevaleschi della festa popolare) significa illuminare i nessi sotterranei di una cultura sempre più incline a dar voce al pluralismo dei soggetti storici. Significa insomma mostrare come la teatralità sia stata nell'epoca che precede la nascita otto-novecentesca dei *mass media* il crogiuolo autorappresentativo e non di rado critico dell'anima europea. Di qui l'idea di un centro storico dello spettacolo a carattere internazionale.

Come nelle ricerche storiografiche lo studio delle microstrutture si accompagna a

quello dei grandi fenomeni che le contengono, così nell'ambito del teatro, della musica e della danza si avverte la necessità di definire il campo generale in cui le tre arti convergono: organicità di cui la cultura europea, a differenza di altre inclini ai settorialismi e alle specializzazioni, è da sempre, e tanto più nelle sue fondazioni umanistiche, decisa propugnatrice.

Il «sistema dello spettacolo» rappresenta infatti un campo unitario di espressione, policentrico e al tempo stesso interrelato; latore di orientamenti generali e tuttavia capace di garantire la singolarità dei linguaggi nel momento stesso in cui li attrae in un unico evento.

A partire dal Quattro-Cinquecento, le storie del teatro, della danza e della musica europee mostrano un fittissimo reticolo di corrispondenze, sia sul piano dei temi conduttori che nell'ambito dei codici formali. Le stesse produzioni letterarie e figurative si spettacolarizzano. Come non si può comprendere *Il Cortegiano* di Baldassar Castiglione senza tener conto del suo tracciato rituale e spettacolare, così rischia di sfuggire il senso dei grandi cicli pittorici di Raffaello o di Michelangelo se si trascurano le intenzioni rappresentative degli artisti e dei committenti.

In epoca rinascimentale e barocca molte sono le città e le corti che sono state centri di invenzione e di promozione delle arti dello spettacolo, da Roma a Firenze, da Venezia a Parigi, da Vienna a Londra. In questo contesto, ma con singolare anticipo sulle altre, Mantova ha un ruolo unico: cerniera di Stati sulla via del Brennero e punto di incrocio per le comunicazioni che avvenivano per via fluviale, essa diventa, in Europa, uno dei maggiori centri propulsori della cultura in generale e dello spettacolo moderno in particolare.

La città di Virgilio non si impone soltanto per le opere visive di Pisanello e di Alberti, di Mantegna e di Giulio Romano; o per l'attività letteraria di un Equicola, un Folengo o un Castiglione. S'impone anche grazie alla lungimiranza dei suoi governanti, che si avvalgono delle valenze politiche dello spettacolo. A Mantova vengono poste le premesse del dramma con Poliziano (1480); viene fondata l'opera in musica con l'Orfeo di Monteverdi (1607); si dà corpo all'edificio teatrale con l'Olimpico palladiano dello Scamozzi (1590); vengono in luce alcuni momenti decisivi della commedia dell'arte; prende quota l'attività teorica e pratica del primo regista moderno, l'ebreo Leone de' Sommi.

Non a caso definita, fin dalle prime ricerche storiche, una «capitale dello spettacolo» (al punto che già Alessandro D'Ancona nelle sue memorabili *Origini del teatro italiano* del 1891 vi dedica un quinto dell'intera trattazione), Mantova conserva un eccezionale patrimonio di testimonianze scritte e monumentali che ribadiscono la sua centralità in questo settore per almeno un secolo e mezzo, dall'età di Isabella d'Este al sacco del 1630.

L'Archivio di Stato, nel quale sono custodite le carte gonzaghesche, la Biblioteca teresiana, l'Archivio diocesano e la Biblioteca ebraica sono da tempo fonti primarie e imprescindibili per le indagini sulla teatralità. A ciò si aggiungono gli spazi teatrali della Città e della corte, le «sale», le piazze e i «teatri di verzura» nei palazzi Ducale e del Tè; il teatro settecentesco del Bibiena e le sale poste nelle residenze estive. Ma c'è di più: nelle «Scuole» del ghetto ebbero sede le compagnie di danza e di recitazione, vennero dati «spettacoli di luce», poi replicati in lingua latina o italiana presso la corte: unico esempio compiuto di scenicità e di drammaturgia ebraiche agli albori della Modernità. Ed ancora: il primo Arlecchino della commedia dell'arte fu il mantovano Tristano Martinelli; la prima compagnia stabile, che ha già i caratteri dell'*all stars show*, viene costituita dal duca Vincenzo Gonzaga alla fine del Cinquecento; il primo melodramma, l'*Orfeo* musicato da Monte-

verdi sul libretto del mantovano Striggio, è rappresentato in una «stanza» del Ducale; ad esso seguono un anno dopo la *Dafne* di Rinuccini con musiche di Marco da Gagliano e il *Balletto delle ingrato* (1608), ancora di Rinuccini e Monteverdi.

Non solo una ristretta cerchia di artisti, musicisti, letterati sta a fondamento di questa esperienza. Se tutta la «città» ha una fisionomia teatrale (con prestigiosi spazi per la rappresentazione che anche di recente sono stati riattivati con successo o aspettano d'esserlo), ciò che storicamente s'impone come modello organizzativo è poi il sistema della compagnia, l'anticipata «industria» del teatro, in grado di coordinare il lavoro dei grandi attori (si pensi alla dinastia degli Andreini) e di servirsene come strumento di promozione diplomatica e politica in tutta Europa: modello da cui attingono, per limitarci a due soli casi, Firenze e Parigi.

Creare a Mantova un istituto di storia moderna dello spettacolo vuol dire collocare in un luogo storicamente nevralgico, dotato di materiali archivistici impareggiabili e di riconosciuto prestigio internazionale, un centro di ricerche capace di coordinare e di imprimere un segno sintetico alle indagini particolari nei settori, tra loro ancora scollegati, della danza, del melodramma, dell'arte attorica e dell'architettura teatrale rinascimentali e barocche.

C'è da tempo, fra gli studiosi e i cultori europei dello spettacolo, una forte attesa che ciò si realizzi proprio nella città dei Gonzaga. A Mantova e non altrove, guardano infatti gli esperti della commedia dell'arte, di Monteverdi e del teatro ebraico. Dai materiali archivistici mantovani sono usciti decisivi saggi critici prodotti dalla ricerca universitaria e da quella specializzata. A Mantova convergono indagini incrociate su musica, arti figurative, apparati scenici e teorie proto-registiche.

Sarà compito del futuro Istituto storico raccogliere e schedare scientificamente i documenti relativi alla spettacolarità europea di cui la corte mantovana è l'epicentro; coordinarne il censimento, conservare in microfilm le testimonianze e, dove sia possibile, acquistare testi, epistolari e ogni altra

carta originale ancora presente sul mercato antiquario; mettere a punto una «banca» iconografica degli spettacoli, costituire una biblioteca specializzata, bandire borse di studio, organizzare ricerche e convegni in collegamento con i maggiori centri internazionali; promuovere corsi di specializzazione post-universitaria e studiare i lasciti stilistici, tematici e d'altra natura acquisiti dalla Contemporaneità; affidare a un Comitato scientifico di elevata competenza gli orientamenti di lavoro e le eventuali produzioni volte alla conoscenza della spettacolarità moderna e al rilancio degli spazi teatrali di carattere storico (al chiuso e all'aperto) di cui la città e il territorio (Sabbioneta, ad esempio) dispongono.

L'Istituto, collocato in una sede importante della città (si pensa ad un palazzo situato nella zona della antica Università), dovrebbe configurarsi come una emanazione del Ministero per i beni culturali, colle-

gata alla regione e al comune secondo indirizzi giuridici, amministrativi e gestionali di grande duttilità ed efficienza, che non escludano la partecipazione finanziaria di soggetti privati, in analogia con gli orientamenti espressi di recente dal ministro Paolucci in riferimento alle fondazioni di cultura e ai musei di rilievo internazionale, quali Capodimonte e gli Uffizi.

In altri Paesi si creano spesso dal nulla grandi istituzioni di cultura (ultimo caso, la Biblioteca Mitterand); nascono centri e musei cui si affida il prestigio delle Nazioni con un coraggio innovativo poco praticato nel nostro Paese; s'inventano fondazioni portatrici dello spirito dell'Europa. Con Mantova, anche lo Stato italiano ha un'occasione formidabile e forse unica nell'ambito dello spettacolo. Un'occasione non certo inferiore, per ragioni e radici storiche, ad Avignone, Bayreuth o Salisburgo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito l'Istituto nazionale di storia moderna dello spettacolo.

2. L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali ed ambientali, a norma della legge 2 aprile 1980, n. 123, ed ha sede a Mantova.

3. L'Istituto promuove e valorizza gli studi relativi alla storia dello spettacolo moderno. In particolare:

a) provvede alla raccolta, al censimento, alla conservazione e alla valorizzazione dei vari documenti e testimonianze relativi alla spettacolarità europea di cui Mantova è stata l'epicentro nell'età moderna, anche tramite banche dati informatizzate e microfilm;

b) promuove ricerche e studi sulla storia dello spettacolo, anche tramite la costituzione di una biblioteca specializzata, favorendone la diffusione della conoscenza;

c) sviluppa attività di promozione culturale ed educativa nel settore, con particolare riferimento alla scuola e all'università, anche tramite l'istituzione di corsi di specializzazione post-universitaria e di borse di studio, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati;

d) presta consulenza scientifica e collaborazione ad istituti culturali italiani e stranieri.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Istituto:

- a)* il presidente;
- b)* il consiglio di amministrazione;
- c)* il collegio dei revisori dei conti.

2. È organo consultivo il comitato scientifico di cui all'articolo 7.

Art. 3.

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, che lo sceglie nell'ambito di una terna di note personalità di cultura, designate dal comitato di settore per gli istituti culturali del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

2. Il presidente dura in carica cinque anni; ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione che presiede. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

Art. 4.

1. Il consiglio di amministrazione è costituito da:

- a) il presidente dell'Istituto;
- b) il sindaco di Mantova o un suo delegato;
- c) il presidente della provincia di Mantova o un suo delegato;
- d) il presidente della regione Lombardia o un suo delegato;
- e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- f) un rappresentante del Ministero per i beni culturali ed ambientali;
- g) un rappresentante della Presidenza del Consiglio - Dipartimento del turismo e dello spettacolo;
- h) un rappresentante del comitato scientifico.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali e dura in carica cinque anni.

3. Il consiglio di amministrazione responsabile del programma dell'Istituto stabilito in conformità al parere del comitato scientifico, di cui all'articolo 6.

4. Il consiglio delibera su:

- a) la nomina del direttore dell'Istituto di cui all'articolo 7;

b) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

c) gli atti che importino conseguenze sul patrimonio dell'ente;

d) il promuovere giudizi o resistervi, in ogni sede, ivi inclusi i giudizi arbitrali, le transazioni e l'accettazione di lasciti, donazioni e contributi;

e) i limiti di spesa entro i quali il presidente può procedere con propria ordinanza;

f) lo statuto e il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto, e le sue modifiche, in conformità alle disposizioni vigenti.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno due volte l'anno, quando il presidente lo ritenga opportuno o lo richieda un terzo dei componenti.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione predispone uno statuto ed uno schema di regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto, indicando non più di dieci unità di personale; questi atti sono, entrambi, approvati con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali. Lo statuto può prevedere l'integrazione del consiglio da parte di rappresentanti di soggetti privati che partecipino al finanziamento dell'Istituto.

Art. 5.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali; è composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente indicato dal Ministro del tesoro e due rappresentanti del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

2. I membri del collegio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

3. Il collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Istituto; esamina i bilanci di previsione e i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'ente; controlla la conservazione del patrimonio

ed i relativi documenti; vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e dell'erogazione delle spese; effettua verifiche inventariali e di cassa.

4. I membri del collegio possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione ed intervenire nelle questioni afferenti al loro mandato.

5. Agli stessi spetta un compenso da determinarsi dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

1. Il comitato scientifico è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede e da cinque esperti, italiani o stranieri, in storia dello spettacolo, con particolare competenza nell'età moderna.

2. Il comitato scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione dell'istituto e dura in carica fino alla scadenza del consiglio che lo ha nominato.

Art. 7.

1. Il direttore dell'istituto, di comprovata esperienza in storia dello spettacolo, con specifico riguardo all'età moderna, è nominato dal consiglio di amministrazione, che determina la durata dell'incarico e il trattamento economico.

2. Il direttore ha la sovrintendenza generale dei servizi dell'Istituto e ne dirige l'attività in esecuzione del programma approvato dal consiglio di amministrazione.

3. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo e assicura il collegamento tra il consiglio stesso e il comitato scientifico.

Art. 8.

1. Al finanziamento dell'Istituto si provvede mediante contributi dello Stato, ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 123, e di enti pubblici e privati.

2. A partire dall'anno 1997 lo stanziamento del capitolo 1606 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali è incrementato di lire 470 milioni.

3. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

